

CODICE CIVILE
RD 16.03.1942 N. 262
(GU N. 79 DEL 04.04.1942)
CAPO I
DELLE FONTI DEL DIRITTO

Art. 1 (Indicazione delle fonti)

Sono fonti (70, 87, 121, 138, Cost.) del diritto:

- 1) le leggi (2, 10 ss.);
- 2) i regolamenti (3, 4);
- 3) le norme corporative (1);
- 4) gli usi (8 ss.).

Art. 2 (Leggi)

La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale (70 ss., 87, 128 Cost.).

Art. 3 (Regolamenti)

Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale.

Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari (4, 77, 87 Cost.).

Art. 4 (Limiti della disciplina regolamentare)

I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.

I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Art. 8 (Usi)

Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.

Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto.

Art. 9 (Raccolte di usi)

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.

CAPO II
DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE IN GENERALE

Art. 10 (Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti)

Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione (73 Cost.), salvo che sia altrimenti disposto.

Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.

Art. 11 (Efficacia della legge nel tempo)

La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (25 Cost.; 2 c.p.).

I contratti collettivi di lavoro (2067 ss. c.c.) possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione (2074 c.c.).

Art. 12 (Interpretazione della legge)

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore (1362, 1363 c.c.).

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Art. 14 (Applicazione delle leggi penali ed eccezionali)

Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (25 Cost.; 1, 2 c.p.).

Art. 15 (Abrogazione delle leggi)

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore (75 Cost.).

Art. 16 (Trattamento dello straniero)

Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.

Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere (29; 10 Cost.; 2506 ss. cc.).

Art. 17 (Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia)

Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono (115, 116 c.c.).

Tuttavia uno straniero, se compie nella Repubblica un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, è considerato capace se per tale atto secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte (456 ss. c.c.), di donazioni (769 ss. c.c.), ovvero di atti di disposizione di immobili situati all'estero.

Art. 18 (Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi)

I rapporti personali tra coniugi (143 ss. c.c.) di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio (143 c.c.).

Art. 19 (Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi)

I rapporti patrimoniali tra coniugi (159 ss. c.c.) sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.

Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge nazionale comune.

Art. 20 (Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli)

I rapporti tra genitori e figli (315 ss. c.c.) sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternità è accertata o se soltanto la madre ha legittimato il figlio (250, 269, 280 c.c.).

I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione (291 ss. c.c.).

Art. 21 (Legge regolatrice della tutela)

La tutela (343 ss., 424 c.c.) e gli altri istituti di protezione degli incapaci (401 c.c.) sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace.

Art. 22 (Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose)

Il possesso (1140 ss. c.c.), la proprietà (832 ss. c.c.) e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili (978 ss. c.c.) sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano (6 c.n.).

Art. 23 (Legge regolatrice delle successioni per causa di morte)

Le successioni per causa di morte (456 ss. c.c.) sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui eredità si tratta.

Art. 24 (Legge regolatrice delle donazioni)

Le donazioni (769 ss. c.c.) sono regolate dalla legge nazionale del donante.

Art. 25 (Legge regolatrice delle obbligazioni)

Le obbligazioni che nascono da contratto (1321 ss. c.c.) sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se è comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è stato concluso (1326 c.c.). È salva in ogni caso la diversa volontà delle parti.

Le obbligazioni non contrattuali (1324, 1987 ss., 2028 ss., 2043 ss. c.c.) sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale esse derivano (5, 9 c.n.).

Art. 26 (Legge regolatrice della forma degli atti)

La forma degli atti tra vivi (1350 c.c.) e degli atti di ultima volontà (601 c.c.) è regolata dalla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto (115 c.c.) o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se è comune (5, 12 c.n.).

Le forme di pubblicità (2643 ss. c.c.) degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano.

Art. 27 (Legge regolatrice del processo)

La competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in cui il processo si svolge (5 ss., 163 ss. c.p.c.).

Art. 28 (Efficacia delle leggi penali e di polizia)

Le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato (3, 4 c.p.; 4 c.n.).

Art. 29 (Apolidi)

Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe applicarsi la legge nazionale (43 c.c.; 4 c.p.).

Art. 30 (Rinvio ad altra legge)

Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge.

Art. 31 (Limiti derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume)

Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni o convenzioni possono avere effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

L'ordine corporativo fa parte integrante dell'ordine pubblico.

LIBRO I

DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO I

DELLE PERSONE FISICHE

Art. 1 (Capacità giuridica)

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita (22 Cost.).

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita (320, 462, 687, 715).

Art. 2 (Maggiore età. Capacità di agire)

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

Art. 4 (Commorienza)

Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra (462, 791) e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento (61, 69, 2697, 2728).

Art. 5 (Atti di disposizione del proprio corpo)

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (1343, 1354, 1418; 32 Cost.).

Art. 6 (Diritto al nome)

Ogni persona ha diritto al nome (22 Cost.) che le è per legge attribuito.

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome (6022).

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati (149).

Art. 7 Cod. Civ. (Tutela del diritto al nome)

La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente (8, 9, 2563 ss.; 9 c.p.c.) la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali (120 c.p.c.).

Art. 8 (Tutela del nome per ragioni familiari)

Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse (100 c.p.c.) fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

Art. 9 (Tutela dello pseudonimo)

Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome (602), può essere tutelato ai sensi dell'art. 7.

Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui)

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

TITOLO II DELLE PERSONE GIURIDICHE CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11 (Persone giuridiche pubbliche)

Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (822, 824, 826, 828, 830, 831, 8624, 8632, 2093, 2201; 115, 128 Cost.).

Art. 12 (Persone giuridiche private)

Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.

Art. 13 (Società)

Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V (2200, 2247 ss., 2642; 99 ss. att.).

CAPO II DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI

Art. 14 (Atto costitutivo)

Le associazioni e le fondazioni (12) devono essere costituite (16, 33) con atto pubblico (1350, 2643 n. 10, 2699).

La fondazione può essere disposta anche con testamento (587, 600, 786; 3 att.).

Art. 15 (Revoca dell'atto costitutivo della fondazione)

L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento (12) ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta (555, 786, 2331).

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

Art. 16 (Atto costitutivo e statuto. Modificazioni)

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede (33, 34, 46), nonché le norme sull'ordinamento e

sull'amministrazione (25). Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente (27) e alla devoluzione del patrimonio (213, 31, 32), e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione (28).

[Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art. 12.

Art. 17 (Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati)

La persona giuridica non può acquistare beni immobili (812), né accettare donazioni (782) o eredità (473), né conseguire legati (649) senza l'autorizzazione governativa.

Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto (5, 6, 7 att.).

Art. 18 (Responsabilità degli amministratori)

Gli amministratori sono responsabili (22, 25, 29, 33) verso l'ente secondo le norme del mandato (1710, 2260, 2392). È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso (9 att.).

Art. 19 (Limitazioni del potere di rappresentanza)

Le limitazioni del potere di rappresentanza (25), che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza (34, 1396, 2193, 2207, 2298, 2384).

Art. 20 (Convocazione dell'assemblea delle associazioni)

L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio (23642).

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale (2367; 8 att.).

Art. 21 (Deliberazioni dell'assemblea)

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità (22) gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (16, 34; 4 att.).

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione (29, 30; 11 att.) e la devoluzione del patrimonio (16, 282, 31, 32, 34) occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (11 att.).

Art. 22 (Azioni di responsabilità contro gli amministratori)

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti (18) sono deliberate dall'assemblea (21) e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori (253).

Art. 23 (Annullamento e sospensione delle deliberazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto (16) possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero (25, 23772; 69 c.p.c.).

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (252, 1445, 2377, 23913).

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore (175 ss. c.p.c.), sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori (23784; 10 att.).

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume (5, 251) può essere sospesa anche dall'autorità governativa (9 att.).

Art. 24 (Recesso ed esclusione degli associati)

La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto (2284, 2322).

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima (2285).

L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione (2286).

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione (37).

Art. 25 (Controllo sull'amministrazione delle fondazioni)

L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori (18) o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume (5, 234); può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (232, 23773, 23913).

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori (18, 22).

Art. 26 (Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione)

L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore (28).

Art. 27 (Estinzione della persona giuridica)

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto (16), la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile (2272 n. 2).

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare (2272 n. 4).

Art. 28 (Trasformazione delle fondazioni)

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore (16, 26, 32; 10 att.).

La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione (16) come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone (31, 32).

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.

Art. 29 (Divieto di nuove operazioni)

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica (27) o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima (21). Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale (18, 22, 34, 1292 ss., 2279, 2449).

Art. 30 (Liquidazione)

Dichiarata l'estinzione della persona giuridica (27) o disposto lo scioglimento dell'associazione (213), si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (11 ss. att.).

Art. 31 (Devoluzione dei beni)

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione (30), sono devoluti (213, 282) in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto (16).

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi (32); se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento (213) e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa (42).

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione (2964 ss.), in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto (23122, 2324, 2456 2).

Art. 32 (Devoluzione dei beni con destinazione particolare)

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi (28, 31, 42).

Art. 33 (Registrazione delle persone giuridiche)

In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.

Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.

Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte.

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. d), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. L'art. 9 del decreto dispone che le nuove norme da esso dettate si applicano anche ai procedimenti di riconoscimento delle associazioni previste dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma del detto art. 10.

Art. 34 (Registrazione di atti)

Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.

Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza].

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 11 comma 1 lett. a DPR 10 febbraio 2000 n. 361.

Art. 35 (Disposizione penale)

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10 a euro 516.

CAPO III

DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E DEI COMITATI

Art. 36 (Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute)

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche (12) sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione (412; 19, 75, 78, 145 c.p.c.).

Art. 37 (Fondo comune)

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione (38). Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso (24).

Art. 38 (Obbligazioni)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune (37). Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente (1292 ss.) le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (334, 411, 2267, 23172, 23201, 23312, 2508, 2615).

Art. 39 (Comitati)

I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

Art. 40 (Responsabilità degli organizzatori)

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente (1292 ss.) della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Art. 41 (Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio)

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica (12), i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente (1292 ss.) delle obbligazioni assunte (334, 38, 2267, 2291, 23172, 23201, 23312, 2508, 2615). I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le obbligazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente (362; 75, 78 c.p.c.).

Art. 42 (Diversa destinazione dei fondi)

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo o questo non sia più attuabile o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione (31, 32).

TITOLO III

DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA

Art. 43 (Domicilio e residenza)

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (45, 46).

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale (144; 49 l. fall.).

Art. 44 (Trasferimento della residenza e del domicilio)

Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge (31 att.).

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.

Art. 45 (Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto)

45. (Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto). Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi (43). Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore (343). Se i genitori sono separati (150) o il loro matrimonio è stato annullato (117 ss.) o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L'interdetto ha il domicilio del tutore (424).

Art. 46 (Sede delle persone giuridiche)

Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche (11 ss.) si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro (34) è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima (33, 34).

Art. 47 (Elezione di domicilio)

Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari (30, 139, 141, 170, 366, 480, 543 c.p.c.). Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto (1350 n. 13).

TITOLO IV

DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

CAPO I

DELL'ASSENZA

Art. 48 (Curatore dello scomparso)

Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza (43), su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi (565 ss.) o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso (65; 721 ss. c.p.c.; 206 ss., 834 ss. c.n.).

Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.

Art. 49 (Dichiarazione di assenza)

Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia (58), i presunti successori legittimi (565 ss.) e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza (722 ss. c.p.c.).

Art. 50 (Immissione nel possesso temporaneo dei beni)

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza (730 c.p.c.), il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente (587, 6203), se vi sono.

Coloro che sarebbero eredi testamentari (592) o legittimi (565), se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi (479) possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni (52; 725 c.p.c.).

I legatari (588), i donatari (769) e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti.

Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'art. 434 (633). Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale (119 c.p.c.); se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele (725 c.p.c.), avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente (634).

Art. 51 (Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente)

Il coniuge dell'assente (117), oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi (159) e per titolo di successione (540 ss., 581 ss.), può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare (433) da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente (438).

Art. 52 (Effetti della immissione nel possesso temporaneo)

L'immissione nel possesso temporaneo dei beni (50) deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni (769 ss. c.p.c.).

Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente (64; 725 c.p.c.).

Art. 53 (Godimento dei beni)

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite (55, 56; 725 c.p.c.).

Art. 54 (Limiti alla disponibilità dei beni)

Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni (50) non possono alienarli, ipotecarli (2808 ss.) o sottoporli a pegno (2784 ss.), se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale (56, 63, 661).

Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate (725, 737 c.p.c.).

Art. 55 (Immissione di altri nel possesso temporaneo)

Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale (53, 535, 820, 821, 1148).

Art. 56 (Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza)

Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'art. 48.

I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora (71, 1219) continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 54 restano irrevocabili.

Se l'assente è stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'art. 53 (572).

Art. 57 (Prova della morte dell'assente)

Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari (456, 588).

Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

CAPO II

DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Art. 58 (Dichiarazione di morte presunta dell'assente)

Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente (49), il tribunale competente secondo l'articolo 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50, può con sentenza (56) dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia (66, 6203).

In nessun caso la sentenza può essere pronunciata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente. Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza (49, 60, 623; 726 ss. c.p.c.).

Art. 59 (Termine per la rinnovazione dell'istanza)

L'istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

Art. 60 (Altri casi di dichiarazione di morte presunta)

Oltre che nel caso indicato nell'articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:

- 1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;
- 2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;
- 3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto (61).

Art. 61 (Data della morte presunta)

Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza (729 c.p.c.) determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia (66). Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato (4, 663).

Art. 62 (Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta)

La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.

Questa dichiarazione è pronunciata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50 (726 c.p.c.).

Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso (49 ss.).

Art. 63 (Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente)

Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'articolo 58 (730 c.p.c.), coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente (50 ss.) o i loro successori possono disporre liberamente dei beni (54, 72).

Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'articolo 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni (66). Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'articolo 50. In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte (505, 73; 119 c.p.c.).

Art. 64 (Immissione nel possesso e inventario)

Se non v'è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni (52), gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'art. 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'art. 58 (730 c.p.c.). Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni (72; 769 ss. c.p.c.).

Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60 (72).

Art. 65 (Nuovo matrimonio del coniuge)

Divenuta eseguibile la sentenza (730 c.p.c.) che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio (68, 117, 149).

Art. 66 (Prova dell'esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta)

La persona di cui è stata dichiarata la morte presunta (58), se ritorna o ne è provata l'esistenza, recupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto (535), o i beni nei quali sia stato investito (54, 73). Essa ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63.

Se è provata la data della sua morte (612), il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63 per il tempo anteriore alla data della morte.

Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni (2934 ss.) e delle usucapioni (1158 ss.).

Art. 67 (Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte)

La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte (66) possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta (62; 726 c.p.c.).

Art. 68 (Nullità del nuovo matrimonio)

Il matrimonio contratto a norma dell'art. 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza (117).

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo (128).

La nullità non può essere pronunciata nel caso in cui è accertata la morte (66, 67, 149), anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio (1174).

CAPO III

DELLE RAGIONI EVENTUALI CHE COMPETONO ALLA PERSONA DI CUI SI IGNORA L'ESISTENZA O DI CUI È STATA DICHIARATA LA MORTE PRESUNTA

Art. 69 (Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza)

Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è nato (4, 58, 60 ss., 66).

Art. 70 (Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza)

Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione (467 ss.).

Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni (769 ss. c.p.c.), e devono dare cauzione (1179; 119, 725 c.p.c.).

Art. 71 (Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza)

Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità (73, 533 ss.) né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione (2934 ss.) o dell'usucapione (1158 ss.).

La restituzione dei frutti (1148) non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora (53, 562, 73, 1219).

Art. 72 (Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta)

Quando s'apre una successione (456) alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui è stata dichiarata la morte presunta (58 ss.), coloro ai quali, in sua mancanza, è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni (642, 702; 769 ss. c.p.c.).

Art. 73 (Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta)

Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta (58 ss.) ritorna o ne è provata l'esistenza (66) al momento dell'apertura della successione (456), essa o i suoi eredi o

aventi causa possono esercitare la petizione di eredità (71, 533) e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto (535), o i beni nei quali esso è stato investito (66), salvi gli effetti della prescrizione (2934) o della usucapione (1158). S'applica la disposizione del secondo comma dell'art. 71.

TITOLO V DELLA PARENTELA E DELL'AFFINITÀ

Art. 74 (Parentela)

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (77).

Art. 75 (Linee della parentela)

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 (Computo dei gradi)

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Art. 77 (Limite della parentela)

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (87, 583).

Art. 78 (Affinità)

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge (76).

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge. L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (434 n. 2). Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4 (117 ss.).

TITOLO VI DEL MATRIMONIO CAPO I DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO

Art. 79 (Effetti)

La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento (80, 81).

Art. 80 (Restituzione dei doni)

Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto (785, 2058).

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti (2964 ss.).

Art. 81 (Risarcimento di danni)

La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico (2699 ss.) o per scrittura privata (2702 ss.) da una persona maggiore di età (2) o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'art. 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione (96), obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno (1223) cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.

Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio (2964 ss.).

CAPO II DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEL CULTO CATTOLICO E DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI

DEI CULTI AMMESSI NELLO STATO

Art. 82 (Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico)

Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.

Art. 83 (Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato)

Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.

CAPO III

DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

SEZIONE I

DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARRE MATRIMONIO

Art. 84 (Età)

I minori di età non possono contrarre matrimonio (117).

Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni (90, 165, 390; 737 ss. c.p.c.).

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori o al tutore.

Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello (38 att.), nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione (737-739 c.p.c.).

La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo (741 c.p.c.).

Art. 85 (Interdizione per infermità di mente)

Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente (1025, 116, 119, 414).

Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa (417), il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato (324 c.p.c.).

Art. 86 (Libertà di stato)

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente (65, 68, 102, 116, 117, 124, 149; 556, 562 c.p.).

Art. 87 (Parentela, affinità, adozione e affiliazione)

Non possono contrarre matrimonio fra loro:

- 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali (75, 116, 117);
- 2) i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini;
- 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- 4) gli affini in linea retta (78); il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
- 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
- 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti (291 ss.);
- 7) i figli adottivi della stessa persona;
- 8) l'adottato e i figli dell'adottante;
- 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato (300).

I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione (409, 413).

I divieti contenuti nei numeri 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale (250 ss.).

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio (382,3 att.), sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere

accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità derivava da matrimonio dichiarato nullo (2). Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84.

Art. 88 (Delitto)

Non possono (116, 117) contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (56, 575 ss. c.p.).

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

Art. 89 (Divieto temporaneo di nuove nozze)

Non può contrarre matrimonio (116, 140) la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'art. 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio (382,3, att.), sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.

Art. 90 (Assistenza del minore)

Con il decreto di cui all'art. 84 il tribunale (38 att.) o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono (165), un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali (159 ss.).

SEZIONE II

DELLE FORMALITÀ PRELIMINARI DEL MATRIMONIO

Art 91 (abrogato)

Art 92 (abrogato)

Art. 93 (Pubblicazione)

La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile (100, 101, 1152, 1163, 134, 135).

Art. 94 (Luogo della pubblicazione)

La pubblicazione deve essere richiesta (96) all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza (43, 106) ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.

Art 95 (abrogato)

Art. 96 (Richiesta della pubblicazione)

La richiesta della pubblicazione (94) deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico (135).

Art 97 (abrogato)

Art. 98 (Rifiuto della pubblicazione)

L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto (112, 136, 138).

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (112; 737 c.p.c.).

Art. 99 (Termine per la celebrazione del matrimonio)

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione (95, 109, 138).

Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta (1115).

Art. 100 (Riduzione del termine e omissione della pubblicazione)

Il tribunale (38 att.), su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione (95). In quel caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.

Art. 101 (Matrimonio in imminente pericolo di vita)

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione (93) e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa (84 ss., 86, 87 nn. 1, 2-4, 88).

L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita (204, 834 c.n.).

SEZIONE III

DELLE OPPOSIZIONI AL MATRIMONIO

Art. 102 (Persone che possono fare opposizione)

I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado (76) possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione (84-90). Se uno degli sposi è soggetto a tutela (343 ss.) o a curatela (392, 424), il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.

Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio (86).

Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'art. 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto (149), ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo (17 ss.), a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.

Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio se sa che vi osta un impedimento (84) o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale a causa dell'età non possa essere promossa l'interdizione (85, 120, 414, 416, 424).

Art. 103 (Atto di opposizione)

L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla (102), le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio (47) nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

Art. 104 (Effetti dell'opposizione)

Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.

Art. 105 (abrogato)

Art. 106 (Luogo della celebrazione)

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale (110) davanti all'ufficiale dello stato civile (113, 136) al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione (94, 109, 137, 138; 116 trans.).

Art. 107 (Forma della celebrazione)

Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni (110, 137; 116 trans.), anche se parenti (74), dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente (111), l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio (1092).

L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione (109, 130 ss., 138).

Art. 108 (Inapponibilità di termini e condizioni)

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine (1184) né a condizione (1353 ss.).

Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti (138).

Art. 109 (Celebrazione in un comune diverso)

Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'art. 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare. La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione (107) e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta (131, 138).

Art. 110 (Celebrazione fuori della casa comunale)

Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale (106), l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'articolo 107 (137, 138).

Art. 111 (Celebrazione per procura)

I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura (287).

La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale (382,3 att.) nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (737 c.p.c.).

La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre (287).

La procura deve essere fatta per atto pubblico (2699); i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata (992). La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione (1396).

Art. 112 (Rifiuto della celebrazione)

L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge (84 ss., 93 ss., 98, 138).

Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi (98).

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (737 ss. c.p.c.).

Art. 113 (Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile)

Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercita pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità (116 trans).

SEZIONE V

DEL MATRIMONIO DEI CITTADINI IN PAESE STRANIERO E DEGLI STRANIERI NELLA REPUBBLICA

Art. 115 (Matrimonio del cittadino all'estero)

Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo (84 ss.), anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

Art. 116 (Matrimonio dello straniero nella Repubblica)

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio.

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89.

Lo straniero che ha domicilio o residenza (43) nella Repubblica deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice (93 ss.).

SEZIONE VI

DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO

Art. 117 (Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88)

Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi (124), dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero (125) e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale (127; 100 c.p.c.).

Il matrimonio contratto in violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia stata accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza (56, 65, 68).

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68 (69, 70, 100).

Art. 119 (Interdizione)

Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente (85, 414) può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero (125) e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione (421) è stata pronunciata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio (427). Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione (429), anche dalla persona che era interdetta.

L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno (69, 70 c.p.c.).

Art. 120 (Incapacità di intendere o di volere)

Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto (1025), provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio (428).

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali (1192).

Art. 122 (Violenza ed errore)

Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza (1434) o determinato da timore di eccezionale gravità (1437) derivante da cause esterne allo sposo.

Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.

L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

- 1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
- 2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;
- 3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale (102, 105 c.p.);
- 4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;
- 5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233, se la gravidanza è stata portata a termine.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore (119, 120, 123).

Art. 123 (Simulazione)

Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.

Art. 124 (Vincolo di precedente matrimonio)

Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge (86, 117); se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata (34, 295, 337 c.p.c.).

Art. 125 (Azione del pubblico ministero)

L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi (69, 70 c.p.c.).

Art. 126 (Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio)

Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio il tribunale può su istanza di uno dei coniugi ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio (150 ss.); può ordinarla anche d'ufficio se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti (2, 414).

Art. 127 (Intrasmissibilità dell'azione)

L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore.

Art. 128 (Matrimonio putativo)

Se il matrimonio è dichiarato nullo (68, 117-127), gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi (122, 584, 785).

Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo (231), nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti (250 ss.) anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità (283).

Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi (139), gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli (129, 129 bis, 139).

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verificano gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito (250 ss., 785).

Art. 129 (Diritti dei coniugi in buona fede)

Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro in proporzione alle sue sostanze a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze. Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli si applica l'art. 155.

Art. 129 bis (Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo)

Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio (117 ss.) è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati (433).

Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente.

In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile (1292 ss.) con lo stesso per il pagamento dell'indennità.

SEZIONE VII

DELLE PROVE DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

Art. 130 (Atto di celebrazione del matrimonio)

Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile (107, 109).

Il possesso di stato (131), quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione (132).

Art. 131 (Possesso di stato)

Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma (107, 132).

Art. 132 (Mancanza dell'atto di celebrazione)

Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'articolo 452.

Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova dell'esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato (131).

Art. 133 (Prova della celebrazione risultante da sentenza penale)

Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 134 (Omissione di pubblicazione)

Sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 206 gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione (93 ss.).

Art. 135 (Pubblicazione senza richiesta o senza documenti)

È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20 a euro 103 l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'articolo 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'art 97.

Art. 136 (Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile)

L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia (98), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51 a euro 309.

Art. 137 (Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni)

È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30 a euro 206 l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente (106, 109). La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni (107, 110; 116 trans.).

Art. 138 (Altre infrazioni)

È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma stabilita nell'articolo 135 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.

Art. 139 (Cause di nullità note a uno dei coniugi)

Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio (84-90), l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 206.

Art. 140 (Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze)

La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20 a euro 82.

Art. 141 (Competenza)

I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.

Art. 142 (Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni)

Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave.

CAPO IV

DEI DIRITTI E DEI DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO

Art. 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi)

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri (Cost. 29, 30).

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione (146).

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia (193).

Art. 143 bis (Cognome della moglie)

La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze (156 bis).

Art. 144 (Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia)

I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Art. 145 (Intervento del giudice)

In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata (3163; 41 att.).

Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali (144), il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile (737 c.p.c.), la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia.

Art. 146 (Allontanamento dalla residenza familiare)

Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare (144), rifiuta di tornarvi.

La proposizione della domanda di separazione (150 ss.), o di annullamento (117 ss), o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

Il giudice (382-3 att.) può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro (670 c.p.c.) dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.

Art. 147 (Doveri verso i figli)

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (30 Cost.).

Art. 148 (Concorso negli oneri)

I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (143). Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità (75, 433), sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale (382-3 att.), su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole (147). Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

CAPO V

DELLO SCIoglimento DEL MATRIMONIO E DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Art. 149 (Scioglimento del matrimonio)

Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso ai sensi dell'art 82 o dell'art 83 e regolarmente trascritto cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 150 (Separazione personale)

È ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione può essere giudiziale (151) o consensuale (158).

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale (706 c.p.c.) o l'omologazione di quella consensuale (711 c.p.c.) spetta esclusivamente ai coniugi.

Art. 151 (Separazione giudiziale)

La separazione (150) può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

Il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

Art. 154 (Riconciliazione)

La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta (157; 708 c.p.c.).

Art. 155 (Provvedimenti riguardo ai figli)

Il giudice (38 att.) che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa (147, 148).

In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.

Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi (317). Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (710 c.p.c.).

L'abitazione nella casa familiare (144) spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.

Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori (316), il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale (324-327).

In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di educazione.

Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice.

I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo (710 c.p.c.).

Art. 156 (Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi)

Il giudice (38 att.), pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri (548, 585).

L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti.

Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale (2784, 2808) o personale (1936) se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art. 155.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818.

In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro (671) di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Art. 156 bis (Cognome della moglie)

Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito (143 bis), quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio.

Art. 157 (Cessazione degli effetti della separazione)

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione (154).

La separazione può essere pronunciata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.

Art. 158 (Separazione consensuale)

La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice (711 c.p.c.). Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione.

CAPO VI

DEL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 159 (Del regime patrimoniale legale tra i coniugi)

Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'art. 162, è costituito dalla comunione dei beni, regolata dalla sezione III del presente capo (177-197).

Art. 160 (Diritti inderogabili)

Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio (143 ss.).

Art. 161 (Riferimento generico a leggi o agli usi)

Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.

Art. 162 (Forma delle convenzioni matrimoniali)

Le convenzioni matrimoniali (159, 167 ss., 210 ss., 215 ss.) debbono essere stipulate per atto pubblico (2699) sotto pena di nullità (1350, 1418 ss., 2725; 34 bis att.).

La scelta del regime di separazione (215 ss.) può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio (107).

Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'art. 194. Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

Art. 163 (Modifica delle convenzioni)

Le modifiche delle convenzioni matrimoniali (167 ss., 210 ss., 215 ss.), anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico (2699) non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi. Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice. L'omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.

Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio.

L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli artt. 2643 ss (2647; 34 bis att.).

Art. 164 (Simulazione delle convenzioni matrimoniali)

È consentita ai terzi la prova della simulazione (1414 ss.) delle convenzioni matrimoniali (167 ss., 210 ss., 215 ss.).

Le controdi dichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali.

Art. 165 (Capacità del minore)

Il minore ammesso a contrarre matrimonio (842) è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali (162), le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'art. 90.

Art. 166 (Capacità dell'inabilitato)

Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato (415, 774) o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione (417), è necessaria l'assistenza del curatore già nominato (424; 712 c.p. c.). Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale (732 c.p.c.).

Art. 166 bis (Divieto di costituzione di dote)

È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote.

SEZIONE II

DEL FONDO PATRIMONIALE

Art. 167 (Costituzione del fondo patrimoniale)

Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico (2699), o un terzo, anche per testamento (587, 601), possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia (32 att.). La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.

I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi (2021 ss.) con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

Art. 168 (Impiego ed amministrazione del fondo)

La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale (180 ss.).

Art. 169 (Alienazione dei beni del fondo)

Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice (382-3 att.), con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente (32 att.).

Art. 170 (Esecuzione sui beni e sui frutti)

L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Art. 171 (Cessazione del fondo)

La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento (117) o dello scioglimento (149) o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice (2) può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo (168).

Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice (2) può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo (32 att.). Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale (191, 192).

SEZIONE III DELLA COMUNIONE LEGALE

Art. 177 (Oggetto della comunione)

Costituiscono oggetto della comunione:

- a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali (179);
- b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione (191);
- c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
- d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Art. 178 (Beni destinati all'esercizio di impresa)

(Beni destinati all'esercizio di impresa). I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa (191).

Art. 179 (Beni personali)

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge (185, 217):

- a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
- b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione (769) o successione (456), quando nell'atto di liberalità (782) o nel testamento (587) non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
- c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori (210);
- d) i beni che servono all'esercizio della professione (2094, 2222) del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione (177, 210);
- e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
- f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'art. 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.

Art. 180 (Amministrazione dei beni della comunione)

L'amministrazione dei beni della comunione (177) e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi (181, 210).

Art. 181 (Rifiuto di consenso)

Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice (382-3 att.) per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lettera d) dell'art. 177 fa parte della comunione.

Art. 182 (Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi)

In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico (2699) o da scrittura privata autenticata (2703), può compiere, previa autorizzazione del giudice (382-3 att.) e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell'art. 180, il consenso di entrambi i coniugi.

Nel caso di gestione comune di azienda (177), uno dei coniugi può essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa (2204).

Art. 183 (Esclusione dall'amministrazione)

Se uno dei coniugi è minore (2) o non può amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge può chiedere al giudice (382-3 att.) di escluderlo dall'amministrazione (33 att.). Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice (382-3 att.) di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.

La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto (414 ss.) e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione (429).

Art. 184 (Atti compiuti senza il necessario consenso)

Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso (180) dell'altro coniuge e da questo non convalidati (1444) sono annullabili (1441 ss.) se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'art. 2683.

L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto (2935) e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione (2643 ss.). Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione (191) l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.

Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostruire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto (2058) o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostruzione della comunione.

Art. 185 (Amministrazione dei beni personali del coniuge)

All'amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale (167-171) si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 217.

Art. 186 (Obblighi gravanti sui beni della comunione)

I beni della comunione rispondono:

- a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
- b) di tutti i carichi dell'amministrazione;
- c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli (143 ss.) e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;
- d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.

Art. 187 (Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio)

I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'art. 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.

Art. 188 (Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni)

I beni della comunione (177), salvo quanto disposto nell'art. 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni (437 ss.) e le successioni (752 ss.) conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione (179).

Art. 189 (Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi)

I beni della comunione (177), fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali (179), delle obbligazioni contratte, dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro (180, 184).

I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio (187), possono soddisfarsi in via sussidiaria (190) sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione (192).

Art. 190 (Responsabilità sussidiaria dei beni personali)

I creditori possono agire in via sussidiaria (189) sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

Art. 191 (Scioglimento della comunione)

La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza (49) o di morte presunta (58, 60) di uno dei coniugi, per l'annullamento (117, 119-129 bis), per lo scioglimento (149) o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale (151-158), per la separazione giudiziale dei beni (193), per mutamento convenzionale del regime patrimoniale (210), per il fallimento di uno dei coniugi.

Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'art. 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'art. 162.

Art. 192 (Rimborsi e restituzioni)

Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 186. È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'art. 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia. Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.

I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice (382-3 att.) può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.

Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.

Art. 193 (Separazione giudiziale dei beni)

La separazione giudiziale dei beni può essere pronunciata in caso di interdizione (414 ss.) o di inabilitazione (415 ss.) di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione (183). Può altresì essere pronunciata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni (183) mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro (143, 148).

La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.

La sentenza che pronuncia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo (215-219), salvi i diritti dei terzi.

La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali (2647).

Art. 194 (Divisione dei beni della comunione)

La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo (2103).

Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.

Art. 195 (Prelevamento dei beni mobili)

Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione (179) o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume (2727) che i beni mobili facciano parte della comunione (177).

Art. 196 (Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare)

Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge.

Art. 197 (Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi)

Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. È fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui.

SEZIONE IV DELLA COMUNIONE CONVENZIONALE

Art. 210 (Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni)

I coniugi possono, mediante convenzione (2647) stipulata a norma dell'art 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161. I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'art 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.

Art. 211 (Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio)

I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.

SEZIONE V DEL REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI

Art. 215 (Separazione dei beni)

I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

Art. 217 (Amministrazione e godimento dei beni)

Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo (179, 185). Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato (1703 ss.).

Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli e i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (149), sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati. Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.

Art. 218 (Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge)

Il coniuge che gode i beni dell'altro coniuge (217) è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario (1001 ss.).

Art. 219 (Prova della proprietà dei beni)

Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene (179, 197).

I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono (2728) di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.

SEZIONE VI DELL'IMPRESA FAMILIARE

Art. 230 bis (Impresa familiare)

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto (2094, 2222, 2251 ss., 2291 ss., 2549) il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti alla impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi (316 ss.).

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado (74 ss.); gli affini entro il secondo (78); per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi (2284). Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice (38 att.).

In caso di divisione ereditaria (713 ss.) o di trasferimento dell'azienda (2557 ss.) i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sulla azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.

TITOLO VII DELLA FILIAZIONE CAPO I DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA SEZIONE I DELLO STATO DI FIGLIO LEGITTIMO

Art. 231 (Paternità del marito)

Il marito è padre del figlio concepito (232) durante il matrimonio (243, 253, 280).

Art. 232 (Presunzione di concepimento durante il matrimonio)

Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento (117 ss.), dello scioglimento (149) o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale (151), o dalla omologazione di separazione consensuale (158), ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice (708 c.p.c.) quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente (126).

Art. 233 (Nascita del figlio prima dei centottanta giorni)

Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità (235, 238).

Art. 234 (Nascita del figlio dopo i trecento giorni)

Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento (117 ss.), dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio (149), è stato concepito durante il matrimonio (232).

Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale (151), o dalla omologazione di separazione consensuale (158), ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice (708 c.p.c.) quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente (126).

In ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato di legittimo (249).

Art. 235 (Disconoscimento di paternità)

L'azione per il disconoscimento di paternità (244 ss.) del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:

- 1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;
- 2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare (122);
- 3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità (231).

L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre.

SEZIONE II

DELLE PROVE DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA

Art. 236 (Atto di nascita e possesso di stato)

La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita (452) iscritto nei registri dello stato civile (238, 240, 241, 451) (1).

Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato (131) di figlio legittimo (237, 240).

Art. 237 (Fatti costitutivi del possesso di stato)

Il possesso di stato (131) risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazione (231) e di parentela (74) fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere (131).

In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

- che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere;
- che il padre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa;
- che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;
- che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.

Art. 238 (Atto di nascita conforme al possesso di stato)

Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso (131, 236, 237).

Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita (253).

Art. 239 (Supposizione di parto o sostituzione di neonato)

Qualora si tratti di supposizione di parto (566 c.p.) o di sostituzione di neonato (567 c.p.), ancorché vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato (238), il figlio può reclamare uno stato diverso, dando la prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell'art. 241 (249).

Parimenti si può contestare la legittimità del figlio dando anche a mezzo di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova della supposizione o della sostituzione predette (248).

Art. 240 (Mancanza dell'atto di matrimonio)

La legittimità del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere contestata per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio (130), qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato (237, 238) che non sia in opposizione con l'atto di nascita (452).

Art. 241 (Prova con testimoni)

Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato (236, 237), o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi o come nato da genitori ignoti, la prova della filiazione può darsi col mezzo di testimoni (239; 244 c.p.c.).

Questa prova non può essere ammessa che quando vi è un principio di prova per iscritto (242, 2724), ovvero quando le presunzioni (2727, 2728) e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l'ammissione della prova.

Art. 242 (Principio di prova per iscritto)

Il principio di prova per iscritto (241, 2724 n. 1) risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti che sono impegnate nella controversia o da altra persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse nella controversia.

Art. 243 (Prova contraria)

La prova contraria può darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante (249) non è figlio della donna che egli pretende di avere per madre, oppure che non è figlio del marito della madre (231 ss.), quando risulta provata la maternità.

SEZIONE III

DELL'AZIONE DI DISCONOSCIMENTO

E DELLE AZIONI DI CONTESTAZIONE E DI RECLAMO DI LEGITTIMITÀ

Art. 244 (Termini dell'azione di disconoscimento)

L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre (235) deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.

Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è la residenza familiare (144) se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizie della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore.

Art. 245 (Sospensione del termine)

Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità (235) si trova in stato di interdizione per infermità di mente (414), la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa (2964), nei suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione. L'azione può tuttavia essere promossa dal tutore (374 n. 5).

Art. 246 (Trasmissibilità dell'azione)

Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternità (235) muore senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine (244), sono ammessi ad esercitarla in sua vece:

1) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo (267);

2) nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

Art. 247 (Legittimazione passiva)

Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari (102 c.p.c.) nel giudizio di disconoscimento.

Se una delle parti è minore o interdetta (414), l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore (78 c.p.c.) nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Se una delle parti è un minore emancipato (390) o un maggiore inabilitato (415 ss.), l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore (78 c.p.c.) parimenti nominato dal giudice.

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti, l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore (78 c.p.c.) parimenti nominato dal giudice.

Art. 248 (Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità)

L'azione per contestare la legittimità (239) spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

L'azione è imprescrittibile (2934).

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori (102 c.p.c.).

Art. 249 (Reclamo della legittimità)

L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l'ha promossa ed è morto in età minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la maggiore età, può essere promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori e, in loro mancanza, contro i loro eredi (102 c.p.c.).

L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

CAPO II
DELLA FILIAZIONE NATURALE E DELLA LEGITTIMAZIONE
SEZIONE I
DELLA FILIAZIONE NATURALE
§. 1

DEL RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI

Art. 250 (Riconoscimento)

Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente (235). Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda,

tiene luogo del consenso mancante. Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Art. 251 (Riconoscimento di figli incestuosi)

I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela (74) anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità (78) in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità (117, 128). Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.

Il riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio (253, 278).

Art. 252 (Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima)

Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.

L'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice (38 att.) qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento (250, 317 bis). In questo caso il giudice (38 att.) stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore.

Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale. È altresì richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento.

Art. 253 (Inammissibilità del riconoscimento)

In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova.

Art. 254 (Forma del riconoscimento)

Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile (344) o in un atto pubblico (2699) o in un testamento (256, 587) qualunque sia la forma di questo (601).

La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice (284, 288) o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.

Art. 255 (Riconoscimento di un figlio premorto)

Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti (254, 282).

Art. 256 (Irrevocabilità del riconoscimento)

Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento (254, 587 ss.) ha effetto dal giorno della morte del testatore anche se il testamento è stato revocato (679 ss.).

Art. 257 (Clausole limitatrici)

È nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.

Art. 258 (Effetti del riconoscimento)

Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto (261, 262, 317 bis, 578, 687), salvo i casi previsti dalla legge.

L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.

Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile (449 ss.) sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20 a euro 82. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.

Art. 261 (Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento)

Il riconoscimento (250) comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi (143 ss., 317 bis).

Art. 262 (Cognome del figlio)

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata (269 ss.) o riconosciuta (250) successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre.

Art. 263 (Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità)

Il riconoscimento (250) può essere impugnato (268) per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse (100 c.p.c.). L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione (280, 289).

L'azione è imprescrittibile (248, 249, 2934).

Art. 264 (Impugnazione da parte del riconosciuto)

Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età e lo stato d'interdizione per infermità di mente (414), impugnare il riconoscimento. Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio (737 ss. c.p.c.) su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale (78 c.p.c.).

Art. 265 (Impugnazione per violenza)

Il riconoscimento (250) può essere impugnato per violenza (1434 ss.) dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata.

Se l'autore del riconoscimento è minore, l'azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'età maggiore (2, 267, 2964).

Art. 266 (Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale)

Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale (414) dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione (429), dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca (267).

Art. 267 (Trasmissibilità dell'azione)

Nei casi indicati dagli articoli 265 e 266, se l'autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, l'azione può essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi (246, 270).

Art. 268 (Provvedimenti in pendenza del giudizio)

Quando è impugnato il riconoscimento (263 ss.), il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.

§. 2

DELLA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITÀ E DELLA MATERNITÀ NATURALE

Art. 269 (Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità)

La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate (30 Cost.) nei casi in cui il riconoscimento è ammesso (250, 251, 253).

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.

La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale.

Art. 270 (Legittimazione attiva e termine)

L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale è imprescrittibile (2934) riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, entro due anni dalla morte.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.

Art. 273 (Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto)

L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale (269, 271, 272) può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall'art. 316 o dal tutore (357). Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice (374; 38 att.), il quale può anche nominare un curatore speciale. Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di sedici anni. Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore (424) previa autorizzazione del giudice.

Art. 274 (Ammissibilità dell'azione)

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.

Sull'ammissibilità il tribunale (38 att.) decide in camera di consiglio con decreto motivato (737 c.p.c.), su ricorso di chi intende promuovere l'azione (270 ss.), sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine dell'inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative.

Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o d'altra persona incapace (414 ss.), nominare un curatore speciale (78 c.p.c.) che la rappresenti in giudizio.

Art. 276 (Legittimazione passiva)

La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi (247).

Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse (100 c.p.c.).

Art. 277 (Effetti della sentenza)

La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento (258).

Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

Art. 278 (Indagini sulla paternità o maternità)

Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'art. 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato.

Possono essere ammesse dal giudice quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento.

Art. 279 (Responsabilità per il mantenimento e l'educazione)

In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità (269), il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti (433 ss.). L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'art 274. L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale (78 c.p.c.) nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà (316, 317 bis).

SEZIONE II DELLA LEGITTIMAZIONE DEI FIGLI NATURALI

Art. 280 (Legittimazione)

La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo (231 ss., 283).

Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale (283) o per provvedimento del giudice (284).

Art. 281 (Divieto di legittimazione)

Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti (250, 251, 253).

Art. 282 (Legittimazione dei figli premorti)

La legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti (255).

Art. 283 (Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio)

I figli legittimati per susseguente matrimonio (280) acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio.

Art. 284 (Legittimazione per provvedimento del giudice)

La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice (288) soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni:

- 1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l'età indicata nel quinto comma dell'art 250;
- 2) che per il genitore vi sia l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;
- 3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato;
- 4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia già riconosciuto (250).

La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di età superiore ai sedici anni.

Art. 285 (Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori)

Se uno dei genitori ha espresso in un testamento (587 ss.) o in un atto pubblico (2699) la volontà di legittimare (254) i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero 2 dell'articolo precedente.

In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.

Art. 286 (Legittimazione domandata dall'ascendente)

La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto (254) può in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se il genitore non ha comunque espressa una volontà in contrasto con quella di legittimare (285, 289).

Art. 287 (Legittimazione in base alla procura per il matrimonio)

Nei casi in cui è consentito di celebrare matrimonio per procura (111), quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio (281) la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non poté essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante (285).

Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli (254) o di legittimarli (289).

Art. 288 (Procedura)

La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza (35 att.). Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio (737 c.p.c.), sulla domanda di legittimazione. Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo (739 c.p.c.) alla corte d'appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all'atto di nascita del figlio.

Art. 289 (Azioni esperibili dopo la legittimazione)

La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1 dell'art 284, negli artt. 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'art 263. Se manca la condizione indicata nel numero 3 dell'art 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l'assenso.

Art. 290 (Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice)

La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio (280, 283), ma soltanto dalla data del provvedimento (288) e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa (2524). Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data.

TITOLO VIII

DELL'ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETÀ

CAPO I

DELL'ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETÀ E DEI SUOI EFFETTI

Art. 291 (Condizioni)

L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi (231 ss.) o legittimati (280 ss.), che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendano adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale (312) può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente.

Art. 293 (Divieto d'adozione dei figli nati fuori del matrimonio)

I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.

Art. 294 (Pluralità di adottati o di adottanti)

È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi (87 n. 7).

Nessuno può essere adottato da più d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie (2993, 303).

Art. 295 (Adozione da parte del tutore)

Il tutore (357) non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione (385 ss.), sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia (1179) per il loro adempimento.

Art. 296 (Consenso per l'adozione)

Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando (298, 311).

Art. 297 (Assenso del coniuge e dei genitori)

Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati (150, 311).

Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale (35 att.), sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potestà (316 ss.) o del coniuge, se convivente,

dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità (414) o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

Art. 298 (Decorrenza degli effetti dell'adozione)

L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia (290, 313, 314; 35 att.). Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso. Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione. Gli eredi dell'adottante possono presentare al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all'adozione. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti (87, 299 ss.) dal momento della morte dell'adottante.

Art. 299 (Cognome dell'adottato)

L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento (250 ss.) successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata (305). Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.

Se l'adozione è compiuta da coniugi (294 ss.), l'adottato assume il cognome del marito.

Se l'adozione è compiuta da una donna maritata (297), l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.

Art. 300 (Diritti e doveri dell'adottato)

L'adottato conserva tutti i diritti (147) e i doveri (315 ss.) verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge (87, 433, 436, 468, 567).

Art. 304 (Diritti di successione)

L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.

I diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II (468, 536, 567).

Art. 305 (Revoca dell'adozione)

L'adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti (3142; 35 att.).

Art. 306 (Revoca per indegnità dell'adottato)

La revoca dell'adozione (307) può essere pronunciata dal tribunale (35 att.) su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale (18 c.p.) non inferiore nel minimo a tre anni (314).

Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolvrebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti (309, 463, 536).

Art. 307 (Revoca per indegnità dell'adottante)

Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato.

Art. 309 (Decorrenza degli effetti della revoca)

Gli effetti dell'adozione (298 ss.) cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca (324 c.p.c.). Se tuttavia la revoca è pronunciata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante (463 ss., 567).

CAPO II DELLE FORME DELL'ADOZIONE DI PERSONE DI MAGGIORE ETÀ

Art. 311 (Manifestazione del consenso)

Il consenso dell'adottante e dell'adottato o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza (43; 35 att.).

L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico (2699) o per scrittura privata autenticata (2703).

Art. 312 (Accertamenti del tribunale)

Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

- 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute (291 ss.);
- 2) se l'adozione conviene all'adottando (291 ss; 35 att.).

Art. 313 (Provvedimento del tribunale)

Il tribunale, in camera di consiglio (737 c.p.c.), sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione (298). L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 314 (Pubblicità)

La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.

L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni.

**CAPO III
DELL'ADOZIONE SPECIALE
TITOLO IX
DELLA POTESTÀ DEI GENITORI**

Art. 315 (Doveri del figlio verso i genitori)

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori)

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione (390). La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (144, 147).

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei (1451). Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.

Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare.

Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Art. 317 (Impedimento di uno dei genitori)

Nel caso di lontananza, di incapacità (414) o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione (150 ss.), di scioglimento (149), di annullamento (117) o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'art 155.

Art. 317 bis (Esercizio della potestà)

Al genitore che ha riconosciuto (250) il figlio naturale spetta la potestà su di lui (261).

Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'art. 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore (343 ss.). Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore (147, 155).

Art. 318 (Abbandono della casa del genitore)

Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la potestà né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare (344).

Art. 319 (abrogato)**Art. 320** (Rappresentanza e amministrazione)

I genitori congiuntamente (316), o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà (155, 317, 317 bis), rappresentano i figli nati e nati in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento (1380, 1571, 1615), possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni di cui all'articolo 316.

I genitori non possono alienare (777), ipotecare o dare in pegno (2784, 2806) i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunciare ad eredità (471, 519) o legati, accettare donazioni (356, 782, 784), procedere allo scioglimento di comunioni (713 ss., 1111 ss.), contrarre mutui (1813) o locazioni ultranovennali (1572) o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione (2) né promuovere, transigere (1965 ss.) o compromettere in arbitri (806 c.p.c.) giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare (322, 344; 45 att.).

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego (322; 45 att.).

L'esercizio di una impresa commerciale (2195, 2198) non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale (38 att.) su parere del giudice tutelare (344). Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza (2198, 2294).

Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale (78 c.p.c.). Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.

Art. 321 (Nomina di un curatore speciale)

In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente (316), o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà (155, 317, 317 bis), non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice (382,3), su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti (77) che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale (78 c. p.c.) autorizzandolo al compimento di tali atti (45 att.).

Art. 322 (Inosservanza delle disposizioni precedenti)

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa (3232, 1425, 1441).

Art. 323 (Atti vietati ai genitori)

I genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all'asta pubblica (503, 733 c. p.c.), rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore (1471, n. 3).

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio, o dei suoi eredi o aventi causa (322, 1425, 1441).

I genitori esercenti la potestà non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore (1261).

Art. 324 (Usufrutto legale)

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio (978, 1002).

I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli (147, 315).

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

- 1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- 2) i beni lasciati o donati (769 ss.) al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- 3) i beni lasciati o donati con la condizione (633, 1353) che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima (536 ss.);
- 4) i beni pervenuti al figlio per eredità (456 ss.), legato (649 ss.) o donazione (769 ss.) e accettati nell'interesse del figlio (321) contro la volontà dei genitori esercenti la potestà.

Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.

Art. 325 (Obblighi inerenti all'usufrutto legale)

Gravano sull'usufrutto legale gli obblighi propri dell'usufruttuario (1001 ss.).

Art. 326 (Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti)

L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno (2784) o di ipoteca (2808, 2810) né di esecuzione (2910) da parte dei creditori.

L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (170).

Art. 327 (Usufrutto legale di uno solo dei genitori)

Il genitore che esercita in modo esclusivo (155, 317, 317 bis) la potestà è il solo titolare dell'usufrutto legale (324).

Art. 328 (Nuove nozze)

Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo (147).

Art. 329 (Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale)

Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda (217, 1148).

Art. 330 (Decadenza dalla potestà sui figli)

Il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri (320, 324) ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio (332 ss.; 51 att.). In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare (333) ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Art. 332 (Reintegrazione nella potestà)

Il giudice può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio (330, 336).

Art. 333 (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli)

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare (330, 336; 51 att.) ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento (742 c.p.c.).

Art. 334 (Rimozione dall'amministrazione)

Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale (381, 51 att.) può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione (337) o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale (324). L'amministrazione è affidata ad un curatore (78 c.p.c.), se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.

Art. 335 (Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione)

Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale (324, 334) può essere riammesso dal tribunale (381, 51 att.) (1) nell'esercizio dell'una e nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento (336).

Art. 336 (Procedimento)

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti (330, 332, 333, 334, 335) sono adottati su ricorso (125, 737 c.p.c.) dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale (38 att.) provvede in camera di consiglio (737 c.p.c.), assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio (330, 333).

Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, [anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge.

Art. 337 (Vigilanza del giudice tutelare)

Il giudice tutelare (344) deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potestà (333) e per l'amministrazione dei beni (334; 43 ss. att.).

TITOLO IX bis

ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

Artt da 338 a 342 (abrogati)

Art. 342 bis (Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'art 342 ter.

Art. 342 ter (Contenuto degli ordini di protezione)

Con il decreto di cui all'articolo 342 bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

TITOLO X DELLA TUTELA E DELL'EMANCIPAZIONE CAPO I

DELLA TUTELA DEI MINORI

Art. 343 (Apertura della tutela)

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause (48 ss., 330) non possono esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore (43, 354).

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita (45) con decreto del tribunale (38, 46 att.).

SEZIONE I

DEL GIUDICE TUTELARE

Art. 344 (Funzioni del giudice tutelare)

Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge (43 ss. att.; 739 ss. c.p.c.).

Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni (43 ss. att.).

SEZIONE II

DEL TUTORE E DEL PROTUTORE

Art. 345 (Denunce al giudice tutelare)

L'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti e il notaio che procede alla pubblicazione di un testamento (620, 621) contenente la designazione di un tutore (348) o di un protutore (360), devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.

Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi l'apertura di una tutela.

I parenti entro il terzo grado (76) devono denunciare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denuncia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore (348) o protutore (360) entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.

Art. 346 (Nomina del tutore e del protutore)

Il giudice tutelare (344), appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela (345), procede alla nomina del tutore e del protutore (348, 350, 354, 360, 361, 384, 389).

Art. 347 (Tutela di più fratelli)

È nominato un solo tutore (348) a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale (78 c.p.c.).

Art. 348 (Scelta del tutore)

Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà dei genitori (316, 330, 331). La designazione può essere fatta per testamento (4243, 587), per atto pubblico (2699) o per scrittura privata autenticata (2703). Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti (74, 77) o affini (78) del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti (424).

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici. In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'art. 147.

Art. 349 (Giuramento del tutore)

Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza (353).

Art. 350 (Incapacità all'ufficio tutelare)

Non possono essere nominati tutori (407) e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio (393):

- 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la potestà dei genitori (348);
- 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
- 4) coloro che sono incorsi nella perdita (19, 32, 34, 541, 569 c.p.) della potestà dei genitori (1) o nella decadenza (330) da essa, o sono stati rimossi da altra tutela (384);
- 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti (50, 142 l. fall.).

Art. 351 (Dispensa dall'ufficio tutelare)

Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

- 1) il Presidente del Consiglio dei ministri;
- 2) i membri del Sacro Collegio;
- 3) i Presidenti delle Assemblee legislative;
- 4) i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

Art. 352 (Dispensa su domanda)

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda (353) dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

- 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
- 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
- 3) i militari in attività di servizio;
- 4) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
- 5) chi ha più di tre figli minori;
- 6) chi esercita altra tutela;
- 7) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
- 8) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

Art. 353 (Domanda di dispensa)

La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare (344) prima della prestazione del giuramento (349), salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona (360).

Art. 354 (Tutela affidata a enti di assistenza)

La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio del tutore, può essere deferita dal giudice tutelare (344; 43 att.) a un ente di assistenza nel comune dove ha domiciliato il minore (43) o all'ospizio in cui questi è ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela (402).

È tuttavia in facoltà del giudice tutelare (344) di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedano (346 ss. 43 att.).

Art. 355 (Protutore)

Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione (360).

Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'art. 354.

Art. 356 (Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore)

Chi fa una donazione (769) o dispone con testamento (587) a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla potestà dei genitori, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati (366). Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (1572). Si applica in ogni caso al curatore speciale l'art. 384 (78 ss. c.p.c.).

SEZIONE III

DELL'ESERCIZIO DELLA TUTELA

Art. 357 (Funzioni del tutore)

Il tutore ha la cura della persona del minore (45, 2048), lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (362, 372, 379, 381; 46 att.).

Art. 358 (Doveri del minore)

Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l'istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore (318).

Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarlo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare (344; 43, 45 att.)

Art. 359 (abrogato)

Art. 360 (Funzioni del protutore)

Il protutore (346, 355, 363, 371) rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore (3206, 380, 382, 386).

Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale (360; 78 c.p.c.).

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta (357) e può fare tutti gli atti conservativi (669 bis ss. c.p.c.) e gli atti urgenti di amministrazione (371 ss.).

Art. 361 (Provvedimenti urgenti)

Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare (344) di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente (74) o di un affine (78) del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio (3692, 370, 375). Il giudice può procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa (43, 45 att.; 752 c.p.c.).

Art. 362 (Inventario)

Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario (363 ss.) dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa (370; 46 att.).

L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.

Art. 363 (Formazione dell'inventario)

L'inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale (1) o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare (344), con l'intervento del protutore (360) e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia (769 c.p.c.; 46 att.).

Il giudice (344) può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede gli euro 7,75 (3672).

L'inventario è depositato presso il tribunale.

Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

Art. 364 (Contenuto dell'inventario)

Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili (812 ss.), i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile (389; 769 ss. c.p.c.).

Art. 365 (Inventario di aziende)

Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali (2195, 2555) o agricole (2135), si procede con le forme usate nel commercio o nell'economia agraria alla formazione dell'inventario (366) dell'azienda (2214 ss.), con l'assistenza e l'intervento delle persone indicate nell'art. 363. Questi particolari inventari sono pure depositati presso il tribunale (1) e il loro riepilogo è riportato nell'inventario generale (371 n. 3, 389).

Art. 366 (Beni amministrati da curatore speciale)

Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale (356; 78 c.p.c.). Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all'inventario generale.

Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato.

Art. 367 (Dichiarazione di debiti o crediti del tutore)

Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo (368).

Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio (3632), il tutore è interpellato dal giudice tutelare (344) all'atto del deposito.

In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito (368).

Art. 368 (Omissione della dichiarazione)

Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati (367), decade da ogni suo diritto.

Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela (384).

Art. 369 (Deposito di titoli e valori)

Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore (2003) e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare (344), salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.

Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione (361).

Art. 370 (Amministrazione prima dell'inventario)

Prima che sia compiuto l'inventario (362 ss.), l'amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione (361).

Art. 371 (Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione)

Compiuto l'inventario, il giudice tutelare (344), su proposta del tutore e sentito il protutore (360), delibera (38, 43 att.):

- 1) sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci, e richiesto, quando è opportuno, l'avviso dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni;
- 2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi di impiego del reddito eccedente;
- 3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali (2195, 2555), che si trovano nel patrimonio del minore (365), e sulle relative modalità e cautele (2294).

Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale (381 att.). In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare (344) può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa (2198; 208 trans.; 90 l. fall.).

Art. 372 (Investimento di capitali)

I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare (344; 43, 45 att.), essere dal tutore investiti:

- 1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
- 2) nell'acquisto di beni immobili posti nella Repubblica;
- 3) in mutui (1813) garantiti da idonea ipoteca (2808) sopra beni posti nella Repubblica, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;
- 4) in depositi (1834) fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati (43, 45 att.).

Art. 373 (Titoli al portatore)

Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore (2003), il tutore deve farli convertire in nominativi (1999, 2021), salvo che il giudice tutelare (344) disponga che siano depositati in cauta custodia (369; 45 att.).

Art. 374 (Autorizzazione del giudice tutelare)

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare (344, 377; 43, 45 att.):

- 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche (2883, 2885) o allo svincolo di pegni (2794), assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 3) accettare eredità (471) o rinunciarvi (519 ss.), accettare donazioni (782 ss., 793 ss.) o legati (6491, 671) soggetti a pesi o a condizioni (668, 671);
- 4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio (1572) o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
- 5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera (1171; 688 ss. c.p.c.) o di danno temuto (1172; 688 ss. c.p.c.), di azioni possessorie (1168 ss.) o di sfratto (657 ss. c.p.c.) e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi (669 bis ss. c.p.c.).

Art. 375 (Autorizzazione del tribunale)

Il tutore (394) non può senza l'autorizzazione del tribunale (732 c.p.c.; 38 att.):

- 1) alienare beni, eccettuati i frutti (820) e i mobili soggetti a facile deterioramento;
- 2) costituire pegni (2784) o ipoteche (2808, 2821, 2860);

3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi (713 ss., 1111; 784 c.p.c.);
4) fare compromessi (806 c.p.c.) e transazioni (1965) o accettare concordati (127, 128, 160 l. fall.).

L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare (344, 377; 732 c.p.c.).

Art. 376 (Vendita di beni)

Nell'autorizzare la vendita di beni (375 n.1), il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo (38, 45 att.; 733, 734 c.p.c.). Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare (344).

Art. 377 (Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli)

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa (799, 1425, 1441).

Art. 378 (Atti vietati al tutore e al protutore)

Il tutore o il protutore (360) non possono (3962), neppure all'asta pubblica (503 c.p.c.), rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona (599) dei beni e dei diritti del minore (1471 n. 3).

Non possono prendere in locazione (1571 ss.) i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare (344; 43, 45 att.).

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati (1441 ss.) su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti (387, 388, 1425).

Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore (596, 1268).

Art. 379 (Gratuità della tutela)

L'ufficio tutelare è gratuito (381).

Il giudice tutelare (344) tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore (360), autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate (43 att.).

Art. 380 (Contabilità dell'amministrazione)

Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare (344, 385; 46 att.).

Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore (360) e di qualche prossimo parente (74 ss.) o affine del minore (78).

Art. 381 (Cauzione)

Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità (357).

Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

Art. 382 (Responsabilità del tutore e del protutore)

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia (384, 1176). Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri (357).

Nella stessa responsabilità incorre il protutore (360) per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio (2941 n. 3).

SEZIONE IV

DELLA CESSAZIONE DEL TUTORE DALL'UFFICIO

Art. 383 (Esonero dall'ufficio)

Il giudice tutelare (344) può sempre esonerare il tutore dall'ufficio (43 att.), qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo (352).

Art. 384 (Rimozione e sospensione del tutore)

Il giudice tutelare (344) può rimuovere dall'ufficio (3682) il tutore che si sia reso colpevole di negligenza (382) o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto all'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente (350 nn. 4 e 5, 368, 402).

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione (43 att.).

SEZIONE V

DEL RENDIMENTO DEL CONTO FINALE

Art. 385 (Conto finale)

Il tutore che cessa dalle funzioni (383, 384) deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga (263 c.p.c.; 46 att.).

Art. 386 (Approvazione del conto)

Il giudice tutelare invita il protutore (360), il minore divenuto maggiore o emancipato (390 ss.), ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni (388).

Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva (295); in caso contrario nega l'approvazione.

Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati (389; 38, 43, 45 att.).

Art. 387 (Prescrizione delle azioni relative alla tutela)

Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono (2941 n. 3, 2946) in cinque anni dal compimento della maggiore età (2) o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo (2946).

Art. 388 (Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto)

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima dell'approvazione del conto (386) della tutela (295, 596, 779).

La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa (378, 1425, 1441 ss.).

Art. 389 (Registro delle tutele)

Nel registro delle tutele (47, 48 att.), istituito presso ogni giudice tutelare (344), sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari (363, 365) e dei rendiconti (385) e tutti i provvedimenti che portano modificazione nello stato personale o patrimoniale del minore.

Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore.

CAPO II

DELL'EMANCIPAZIONE

Art. 390 (Emancipazione di diritto)

Il minore è di diritto emancipato col matrimonio (84, 90, 165, 392).

Art. 391 (abrogato)

Art. 392 (Curatore dell'emancipato)

Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge.

Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare (344) può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.

Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età (117 ss.), o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (149) o la separazione personale (150 ss.), il giudice tutelare (344) nomina (43, 45 att.) curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell'articolo 165.

Art. 393 (Incapacità o rimozione del curatore)

Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma (1), 350 e 384.

Art. 394 (Capacità dell'emancipato)

L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione (320, 374, 397, 472, 1572; 8072 c.p.c.).

Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto (75 c.p.c.).

Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (374), oltre il consenso del curatore (395), è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare (344). Per gli atti indicati nell'art. 375 l'autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale (383 att.) su parere del giudice tutelare (397).

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'art. 320 (395, 396; 38, 45 att.; 732 c.p.c.).

Art. 395 (Rifiuto del consenso da parte del curatore)

Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare (344), il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale (320; 78 c.p.c.) per assistere il minore nel compimento dell'atto, salva, se occorre (3943), l'autorizzazione del tribunale (38, 43, 45 att.).

Art. 396 (Inosservanza delle precedenti norme)

Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'art. 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa (1441 ss.).

Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'art. 378.

Art. 397 (Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale)

Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale (2195) senza l'assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale (383 att.), previo parere del giudice tutelare (344) e sentito il curatore (394, 2198; 38 att.).

L'autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato.

Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione (374), anche se estranei all'esercizio dell'impresa (394, 774, 2294).

Artt 398-399 (abrogati)

TITOLO XI

DELL'AFFILIAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO

Art. 400 (Norme regolatrici dell'assistenza dei minori)

L'assistenza dei minori è regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle norme del presente titolo (31 Cost.; 3442; 46 att.).

Art. 401 (Limiti di applicazione delle norme)

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli naturali riconosciuti (254) dalla sola madre (258) che si trovi nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento.

Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale.

Art. 402 (Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza)

L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro (343 ss.), fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore (348), e in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito (317, 330, 384). Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'art. 354. Nel caso in cui il genitore riprende l'esercizio della potestà (1), l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio (332, 3381, 406 2, 411).

Art. 403 (Intervento della pubblica autorità a favore dei minori)

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Artt da 404 a 413 (abrogati)

TITOLO XII

DELL'INFERMITÀ DI MENTE, DELL'INTERDIZIONE E DELL'INABILITAZIONE

Art. 414 (Persone che devono essere interdette)

Il maggiore di età e il minore emancipato (390, 416), i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti (40 att.).

Art. 415 (Persone che possono essere inabilite)

Il maggiore di età (416) infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (418), può essere inabilitato (166, 417, 432).

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità (7762) o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salvo l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi (776).

Art. 416 (Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età)

Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto (421) dal giorno in cui il minore raggiunge l'età maggiore (40 att.).

Art. 417 (Istanza d'interdizione o d'inabilitazione)

L'interdizione e l'inabilitazione possono essere promosse dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado (76), dagli affini entro il secondo grado (78), dal tutore (357) o curatore (392) ovvero dal pubblico ministero (418; 69 c.p.c.).

Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la potestà dei genitori (155, 316, 317 bis) (1) o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero (712 ss. c.p.c.).

Art. 418 (Poteri dell'autorità giudiziaria)

Promosso il giudizio d'interdizione (712 ss. c.p.c.) può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente (432).

Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione (414), il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunciare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria (40 att.; 69, 713, 714 c.p.c.).

Art. 419 (Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori)

Non si può pronunciare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando (713 ss. c.p.c.).

Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico (61 c.p.c.). Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi (77) dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni (40 att.). Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando (422, 424, 776; 681, 717 ss. c.p.c.).

Art. 420 (abrogato)

Art. 421 (Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione)

L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza (427; 133 c.p.c.), salvo il caso previsto dall'art. 416.

Art. 422 (Cessazione del tutore e del curatore provvisorio)

Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio (4193) rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato (324 c.p.c.).

Art. 423 (Pubblicità)

Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio (4193) e la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro (48, 49 att.) e comunicati (42 att.) entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita (430).

Art. 424 (Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato)

Le disposizioni sulla tutela dei minori (343 ss.) e quelle sulla curatela dei minori emancipati (392 ss.) si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati (2294; 100 att.).

Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio (355, 360). Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare (344; 43, 45 att.) deve preferire il coniuge maggiore di età che non sia separato legalmente (150), il padre, la madre, un figlio maggiore di età o la persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento (587), atto pubblico (2699) o scrittura privata autenticata (2703).

Art. 425 (Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato)

L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale (2195) soltanto se autorizzato dal tribunale (38 att.) su parere del giudice tutelare (344; 43, 45 att.). L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un istitutore (2198, 2203, 2294; 100 att.).

Art. 426 (Durata dell'ufficio)

Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, degli ascendenti o dei discendenti (4243).

Art. 427 (Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato)

Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione (421) possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa (1425, 1441).

Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d'interdizione.

Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (374, 432, 1572) fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio (419), qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione (377, 776).

Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza di interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 428 (Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere)

Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono

stati compiuti (120, 591 n. 3, 775), possono essere annullati (1425, 1441) su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa (377, 7751, 779), se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.

L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare (1443) alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto (1442).

Resta salva ogni diversa disposizione di legge (4822, 5262).

Art. 429 (Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione)

Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate (2942 n. 1) su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado (76) o degli affini entro il secondo grado (78), del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato (424) o su istanza del pubblico ministero (42 att.; 720 c.p.c.).

Il giudice tutelare (344) deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero (750 c.p.c.).

Art. 430 (Pubblicità)

Alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'art. 423.

Art. 431 (Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca)

La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato (4321 -2; 324 c.p.c.).

Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato (421; 324 c.p.c.).

Art. 432 (Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione)

L'autorità giudiziaria che pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquisito la piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo (415, 418).

Si applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo precedente.

Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione (426), compiuti dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l'interdizione (429), possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato (324 c.p.c.).

TITOLO XIII DEGLI ALIMENTI

Art. 433 (Persone obbligate)

All'obbligo di prestare gli alimenti (438, 2751, n. 4) sono tenuti, nell'ordine:

- 1) il coniuge (51, 129 bis, 156, 548, 585);
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi (435, 436), anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore (434);
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali (439) con precedenza dei germani sugli unilaterali (279, 439, 801, 2948; 47 l. fall.).

Art. 434 (Cessazione dell'obbligo tra affini)

L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora (433 nn. 4 e 5) cessano (504):

- 1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
- 2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti (78).

Art. 435 (abrogato)

Art. 436 (Obbligo tra adottante e adottato)

L'adottante (291) deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui.

Art. 437 (Obbligo del donatario)

Il donatario (438, 769) è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio (785) o di una donazione remuneratoria (770).

Art. 438 (Misura degli alimenti)

Gli alimenti possono essere chiesti (445) solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale (51, 435, 439, 440, 446, 660). Il donatario (437) non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio (660).

Art. 439 (Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle)

Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario.

Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione, se si tratta di minore.

Art. 440 (Cessazione, riduzione e aumento)

Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve (438), l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato.

Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore (433) è in condizione di poterli somministrare, l'autorità giudiziaria non può liberare l'obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.

Art. 441 (Concorso di obbligati)

Se più persone sono obbligate nello stesso grado (433 ss.) alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche (438, 446).

Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore. Se gli obbligati non sono concordi sulla misura (438), sulla distribuzione e sul modo (443) di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze (446).

Art. 442 (Concorso di aventi diritto)

Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato (433), e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela (74) e dei rispettivi bisogni (438), e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore (433, 441, 446).

Art. 443 (Modo di somministrazione degli alimenti)

Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati (2948 n. 2), o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto (1285).

L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione (441, 1287).

In caso di urgente necessità l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente (446) l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri (1299).

Art. 444 (Adempimento della prestazione alimentare)

L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.

Art. 445 (Decorrenza degli alimenti)

Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale (163 c.p.c.) o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato (1219), quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale (2948, n. 2).

Art. 446 (Assegno provvisorio)

Finché non sono determinati definitivamente il modo (443) e la misura (438) degli alimenti, il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati (441, 1292), a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri (1299; 282 c.p.c.).

Art. 447 (Inammissibilità di cessione e di compensazione)

Il credito alimentare non può essere ceduto (1260).

L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione (1241, 1246, n. 5), neppure quando si tratta di prestazioni arretrate (545 c.p.c.; 46 l. fall.).

Art. 448 (Cessazione per morte dell'obbligato)

L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.

TITOLO XIV DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

Art. 449 (Registri dello stato civile)

I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.

Art. 450 (Pubblicità dei registri dello stato civile)

I registri dello stato civile sono pubblici.

Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

Art. 451 (Forza probatoria degli atti)

Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso (221 c.p.c.), di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto (2700).

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria (2697).

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore (2739).

Art. 452 (Mancanza, distruzione o smarrimento di registri)

Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita (236) o della morte può essere data con ogni mezzo (132, 241).

In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.

Art. 453 (Annotazioni)

Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria.

Art. 454 (abrogato)

Art. 455 (Efficacia della sentenza di rettificazione)

La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati (2909).